

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT), PRESTATORI DI LAVORO (RCO) E PRODOTTI E (RCP)
DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO DENOMINATO "RAINBOW LIABILITY"
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA.**

STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO. AUTORIZZAZIONE IN ITALIA N.: I00146

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia.

Che tipo di assicurazione è?

Il Prodotto denominato "Scheme Liability" copre le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi o da persone delle quali debba rispondere (i) per lesioni personali e/o per danni a cose; (ii) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro; (iii) per danni da prodotto



Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità civile verso terzi
- ✓ Responsabilità civile verso dipendenti e prestatori di lavoro
- ✓ Responsabilità personale
- ✓ Cral aziendali
- ✓ Danni a cose in consegna e/o custodia
- ✓ Inquinamento accidentale
- ✓ R.C. Incendio
- ✓ Committenza auto
- ✓ Affidamento auto
- ✓ Responsabilità per lesioni personali e per danni a cose diverse dal prodotto consegnato a terzi a causa della sua difettosità

(coperture principali)



Che cosa non è assicurato?

Quanto alla RCT

- ✗ Danni cagionati da opere ed installazioni, macchine, merci, fabbricati e/o lavorati dopo la consegna
- ✗ Danni connessi a rischi di responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili
- ✗ Danni da furto
- ✗ Danni riconducibili alla proprietà, detenzione, impiego di esplosivi
- ✗ Danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori
- ✗ Danni cagionati a natanti e aeromobili durante operazioni di carico o scarico in sosta e alle cose sugli stessi trasportate
- ✗ Danni da attività relative ad impianti o installazioni in mare non saldamente ancorati alla riva
- ✗ Danni da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente e/o dall'Assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge

Quanto alla RCT e alla RCO

- ✗ Danni derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura l'amianto, campi e onde elettromagnetiche
- ✗ Danni derivanti da trasformazione o assestamento energetico dell'atomo, naturale o provocato artificialmente, produzione, detenzione, uso di sostanze radioattive
- ✗ Danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione e terrorismo
- ✗ Danni provocati da molestie e/o abusi sessuali, morali o psico-fisici

Quanto alla RC Prodotti

- ✗ Spese di rimpiazzo del prodotto, di riparazione e gli importi pari al controvalore del prodotto
- ✗ Spese di ritiro, per ricerche ed indagini
- ✗ Danni da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente e/o dall'Assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge
- ✗ Danni punitivi
- ✗ Danni da BSE, organismi geneticamente modificati (esclusioni principali)



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
- ! I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell'assicurato (art. 1917 del codice civile)
Quanto all'assicurazione RCP/responsabilità civile verso terzi:
- ! Le richieste di risarcimento avanzate/le perdite verificatesi prima del periodo di polizza, successivamente la scadenza del periodo di polizza e derivanti da fatti illeciti commessi prima del periodo di retroattività (ove previsto).



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per atti commessi nel mondo intero. Con riferimento alla copertura RC Prodotti, la polizza vale per i prodotti consegnati dopo la data indicata nella scheda o in alternativa dalla data di decorrenza della polizza nei territori di qualsiasi Paese, con esclusione di USA e Canada e per i danni verificatesi in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagamento del premio
- alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile

- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile

L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo

- in caso di sinistro, informare la Compagnia entro 15 giorni lavorativi dal fatto o dal giorno in cui l'ufficio assicurazioni ne è venuto a conoscenza..
- **L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo**
in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto



Quando e come devo pagare?

Il premio alla firma ha periodicità annuale.

Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i termini previsti dalla Scheda



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Qualora il Contraente non versi i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).



Come posso disdire la polizza?

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata AR spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.



Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi, verso Prestatori di lavoro e della Responsabilità Civile Prodotti e Smercio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto assicurativo: "RAINBOW Liability AIG/AON - Imprese nazionali e/o multinazionali"

Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Data di ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Via della Chiusa, n. 2, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

AIG Europe S.A. (AESA), società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio approvato.

Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° dicembre 2018, AIG Europe Limited (AEL) si è fusa per incorporazione in AESA.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni);
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni);
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni);

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%;
- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.co.uk> (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report).

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

R.C.T.	<ul style="list-style-type: none"> • Danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i prestatori di lavoro a qualsiasi titolo, fatta eccezione soltanto per i casi in cui sia prevista per legge una assicurazione specifica obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro che risulti operante in caso di sinistro, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività da esso svolto, come da certificato C.C.I.A.A., comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e complementari di qualsiasi natura con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata. • danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di Terzi (industriali, commerciali, agricole, di servizio, ecc.) purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza. • responsabilità civile che possa derivare al Contraente e/o all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
R.C.O. (Dipendenti e/o Prestatori di Lavoro)	<p>Infortunati sofferti dai Dipendenti e/o dai Prestatori di Lavoro. L'assicurazione vale anche per le azioni esperite da qualsiasi istituto previdenziale ed assistenziale, nei termini e con le modalità stabilite dalle norme di legge vigenti al momento del sinistro. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.</p>
Responsabilità Civile personale	<p>Responsabilità civile personale di tutti i Prestatori di lavoro, mentre operano per conto del Contraente e/o dell'Assicurato. Ai fini della presente garanzia i Prestatori di Lavoro sono considerati terzi fra loro. Relativamente alla vigente normativa, in tema di sicurezza sul lavoro, la garanzia vale anche per il preposto al servizio di prevenzione e protezione, solo se Prestatore di lavoro del Contraente e/o dell'Assicurato.</p>
CRAL aziendali	<p>CRAL aziendali e da attività sportive gestiti dal Contraente e/o dall'Assicurato e dai suoi dipendenti.</p>
Danni a cose in consegna e/o custodia	<p>Danni subiti da cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, inclusi i casi di incendio, esclusi i danni alle cose che costituiscano strumento di lavorazione, alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori ed esclusi i danni agli immobili nonché alle cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria.</p>
Inquinamento accidentale	<p>Danni (lesioni personali e danni a cose) da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, limitatamente al caso in cui tali danni siano l'effetto dell'improvviso ed imprevedibile verificarsi di emissioni, scarichi, dispersioni o fuoriuscite di sostanze, a causa di un fatto accidentale che abbia luogo nell'ubicazione dell'attività dichiarata, oppure in altra ubicazione ove il Contraente e/o l'Assicurato si trovi a svolgere presso terzi</p>

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



	<p>l'attività dichiarata.</p> <p>La presente garanzia vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i paesi, escluso Usa e Canada.</p>
R. C. Incendio	<p>Danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione, scoppio, di cose del Contraente e/o dell'Assicurato o da lui detenute. Qualora le cose danneggiate dall'incendio risultino coperte dalla garanzia Ricorso Terzi prestata nell'ambito di polizza incendio stipulata dal Contraente e/o dall'Assicurato, la presente garanzia interverrà solo in caso di insufficienza di detta garanzia Ricorso Terzi ed esclusivamente per la parte di danno eccedente tale copertura e comunque entro il limite indicato nella tabella "Limiti di indennizzo".</p>
Committenza auto	<p>Responsabilità civile che possa derivare al Contraente e/o all'Assicurato ai sensi dell' Art. 2049 C.C. quale committente di Prestatori di Lavoro muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di veicoli in genere, sempre che tali veicoli non siano di proprietà del Contraente e/o dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. La garanzia comprende anche i danni subiti dai terzi trasportati.</p>
Affidamento auto	<p>Premesso che il Contraente e/o l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri Prestatori di Lavoro, consulenti e simili, autoveicoli immatricolate ad uso privato di cui è proprietario e/o locatario (<i>leasing</i>), l'assicurazione prestata con la suindicata polizza provvederà a rispondere delle somme che il Contraente e/o l'Assicurato fosse tenuto a pagare al conducente di ogni singola autoveicolo sopra menzionata, per danni dallo stesso subiti a causa di difetti di manutenzione di cui il Contraente e/o l'Assicurato fosse ritenuto responsabile.</p>
Acquisizione di nuove aziende	<p>Nel caso in cui il Contraente e/o l'Assicurato acquisisca il controllo nella misura superiore al 50 % di nuove aziende che svolgano analogo attività e che abbiano sede legale in Europa la copertura assicurativa di cui alla presente polizza si intenderà automaticamente estesa, per un periodo massimo di 120 giorni dalla data di acquisizione, alle menzionate aziende. E' comunque facoltà del Contraente e/o dell'Assicurato comunicare anticipatamente la volontà di non includere in garanzia le aziende suindicate. Al termine del periodo assicurativo dovranno essere comunicati gli elementi variabili già previsti per la regolazione del premio.</p>
Società collegate	<p>È riconosciuta la qualifica di "Assicurato" a tutte le Società collegate, consociate ed affiliate, con sede in Italia, purché nominativamente e preventivamente indicate e purché vengano comunicati gli elementi presi a base per la determinazione del premio. Sono considerate terze tra di loro il Contraente, l'Assicurato, le Società collegate, consociate ed affiliate limitatamente alle lesioni corporali.</p>
Comodato - Leasing – Locazione	<p>Responsabilità del Contraente e/o dell'Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione e simili.</p>
Attività di Consorzio e Joint-Venture	<p>Premesso che il Contraente e/o l'Assicurato può partecipare, insieme ad altre imprese, a "Consorzi e Joint-Venture" per la realizzazione di progetti e lavori, l'assicurazione è operante in automatico, anche per tali Consorzi o Joint- Venture, limitatamente alla quota di responsabilità a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.</p> <p>La copertura è comunque subordinata al fatto che, entro tre mesi, il Contraente e/o l'Assicurato comunichi alla Società l'attività svolta e</p>

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



	l'importo del fatturato relativo alla sua quota parte, qualora non rientrante già nel fatturato aziendale, ai fini del calcolo del sovrappremio di polizza.
Opere	Danni alle opere in costruzione ed alle cose di Terzi sulle quali si eseguono i lavori, semprechè tali cose ed opere non siano oggetto diretto o strumento dei lavori dedotti in polizza.
Natanti	Danni derivanti dalle operazioni di carico e scarico anche presso Terzi, purché effettuate dai Prestatori di Lavoro del Contraente e/o dell'Assicurato, sempre esclusi i danni al carico stesso.
Danni da furto	Responsabilità Civile del Contraente e/o dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dal Contraente e/o dall'Assicurato.
Fonti radioattive	Danni derivanti dalla detenzione e dall'uso delle fonti e delle sostanze radioattive. L'assicurazione è efficace a condizione che l'attività del Contraente e/o dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia nonché delle prescrizioni della competente autorità.
Responsabilità Civile, Appalto, Subappalto	Premesso che il Contraente e/o l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dal Contraente e/o dall'Assicurato, si conviene che: <ul style="list-style-type: none">• sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone mentre eseguono i lavori medesimi;• il Contraente e/o l'Assicurato e relativi prestatori di lavoro, dette imprese e i loro prestatori di lavoro e/o persone sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali e nei limiti del massimale RCO.
Danni a cose sollevate, caricate o scaricate	Danni alle cose sollevate, caricate o scaricate.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Postuma da lavoro eseguito	Danni verificatisi dopo la consegna, per errata o difettosa manutenzione, riparazione o lavoro eseguito dal Contraente e/o dall'Assicurato, o da persone da esso incaricate, per conto della committente, di macchine, merci, prodotti in genere, impianti e simili, di proprietà e/o fabbricati dal Contraente e/o dall'Assicurato o da terzi, nonché per errata installazione di macchine, merci, prodotti in genere, impianti e simili, fabbricati da terzi; tale estensione cessa dopo 24 mesi dal termine del lavoro ed opera a condizione che il danno avvenga e sia denunciato durante il periodo di validità del contratto.
Esplosivo	Danni derivanti dalla proprietà, detenzione o impiego di materiale esplosivo. Sono comunque esclusi i danni cagionati a Terzi entro un raggio di 200 metri dal fornello di mina.
R.C. Smercio	Responsabilità per danni cagionati entro un anno dalla consegna e, comunque, entro il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti venduti

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



	dal Contraente e/o dall'Assicurato esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
Malattie Professionali	Rischio delle malattie professionali purché venga riconosciuta la causa di lavoro esclusa in ogni caso la silicosi e le malattie professionali derivanti da amianto e da campi elettromagnetici. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della decorrenza della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi anche prima dell'effetto della polizza; tuttavia in nessun caso prima della data di retroattività indicata nella scheda di polizza.
Prodotti promozionali	La Società riconosce la qualifica di produttore al Contraente e/o all'Assicurato anche per tutti gli oggetti promozionali attinenti al rischio coperto dalla polizza.
Inquinamento accidentale	Danni (lesioni personali e danni a cose) da inquinamento accidentale dell'atmosfera, delle acque e dei terreni, derivanti da difetto, guasto o rottura improvvisa dei prodotti descritti in polizza. L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 20% del sottolimito di risarcimento per ogni sinistro e per anno indicato nella Scheda di Polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società. Sono esclusi i danni verificatisi in USA, CANADA.
Nuovi prodotti	Premesso che l'Assicurazione di cui alla presente polizza è operante per qualsiasi tipo di prodotto fabbricato dal Contraente/Assicurato, fabbricato da terzi ma comunque commercializzato dal Contraente/Assicurato, qualora questi ultimi dovessero programmare prodotti di natura diversa non rientranti fra quelli indicati nell'attività assicurata dovranno darne comunicazione alla Società fornendo tutti gli elementi atti alla valutazione del rischio. La Società entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione farà conoscere al Contraente/Assicurato le condizioni di garanzia ed il premio; in assenza, si intendono confermate le condizioni in corso.
Postuma da installazione	Danni imputabili al Contraente e/o all'Assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore, riparatore dei prodotti descritti in polizza, purché i danni si siano verificati non oltre 24 mesi dal termine dei lavori ed opera a condizione che il danno avvenga e sia denunciato durante il periodo di validità del contratto. Sono altresì compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza. La garanzia non opera per i danni avvenuti in USA, CANADA.
Estensione mondo intero	A parziale deroga dell'Art. 2.7 - Estensione territoriale - l'assicurazione vale anche per i prodotti consegnati in Usa, Canada dopo la data indicata nella scheda di Polizza e per i danni ovunque verificatisi.
Ritiro dei Prodotti propri e di terzi compreso smontaggio e rimontaggio (esclusi USA, Canada)	Spese sostenute dall'Assicurato per il ritiro dei prodotti (inclusi i prodotti finiti di cui i prodotti del Contraente e/o dell'Assicurato costituiscano una componente intermedia e/o accessoria), dopo che i prodotti finiti stessi siano stati venduti e/o si trovino presso i destinatari per la distribuzione e/o l'utilizzo.
Ritiro dei Prodotti	La disciplina di cui al punto C) è estesa ai prodotti consegnati anche in Usa e

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

compresi Canada	USA, Canada. La garanzia opera per le operazioni di ritiro iniziate durante il periodo di validità del presente contratto o di polizze precedenti stipulate con la medesima Società purché ci sia soluzione di continuità e purché inerenti prodotti venduti/consegnati dopo la data di retroattività indicata nella scheda di polizza.
Rimpiazzo prodotti	dei Spese da lui sostenute e/o derivate a terzi, compresi i clienti, per rimpiazzare i prodotti finiti di cui i prodotti del Contraente e/o dell'Assicurato costituiscono una componente intermedia e/o accessoria, ritirati per motivi esposti all'estensione speciale Ritiro dei Prodotti propri e di terzi compreso smontaggio e rimontaggio. E' coperto esclusivamente il rimpiazzo conseguente alle operazioni di ritiro iniziate durante il periodo di validità del contratto.
Extended Reporting Period	Se la presente sezione di polizza non viene rinnovata o risulta cessata od inefficace per ragioni diverse dal mancato pagamento del premio la garanzia opererà anche per le richieste di risarcimento del danno pervenuto al Contraente e/o all'Assicurato dopo la cessazione dell'assicurazione e comunque sino allo spirare del periodo di ultrattività indicato nella scheda di polizza.
Vendor's Liability	Responsabilità Civile derivante a tutti i venditori, indicati nella scheda di polizza, nella loro qualità di venditori o distributori in tutti i Paesi del Mondo per i danni corporali o materiali cagionati a terzi derivanti dai prodotti assicurati che vengano distribuiti o venduti nel regolare svolgimento dell'attività del venditore o distributore.
Esportazione U.S.A. Canada in caso di fatturati esigui	Preso atto che il Contraente/Assicurato ha dichiarato che i prodotti esportati nei territori di USA e Canada rappresentano una percentuale non superiore al 5% del fatturato complessivo, si conviene che la garanzia Responsabilità Civile Prodotti si intende prestata con estensione territoriale Mondo Intero anche senza corresponsione di un premio specifico e/o applicazione di un tasso differenziato al fatturato vendite nei predetti Paesi. In sede di regolazione il Contraente si obbliga a comunicare, oltre al fatturato complessivo "resto mondo", anche quello relativo ad Usa e Canada. Se quest'ultimo sarà superiore alla percentuale del 5% si procederà alla determinazione del premio dovuto per la precedente annualità mediante l'appendice di regolazione premio prevista dall'art 2 delle Condizioni Contrattuali applicando il tasso netto indicato in scheda di polizza sull'ammontare complessivo di tale fatturato.
Danni patrimoniali puri/Pure financial loss	Responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni patrimoniali puri conseguente a difetto dei prodotti indicati in polizza, anche se tale difetto non abbia cagionato lesioni personali o danni ad altre cose.



Che cosa non è assicurato?

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

- a. cagionati da opere ed installazioni in genere dopo la consegna al committente; da macchine, merci e prodotti fabbricati e/o lavorati dopo la consegna;
- b. ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme di Legge è obbligatoria l'assicurazione; da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c. da furto;
- d. conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

- e. punitivi (punitive or exemplary damages) di qualunque natura e multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;
- f. riconducibili alla proprietà, detenzione, impiego, di esplosivi;
- g. alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- h. cagionati a natanti e aeromobili durante operazioni di carico o scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate nonché quelli relativi a loro sospensione/interruzione di attività;
- i. da attività relative ad impianti o installazioni in mare non saldamente ancorati alla riva;
- j. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente e/o dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge.

Dall'assicurazione R.C.T. e R.C.O. sono esclusi i danni:

- k. derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura l'amianto, nonché da campi elettromagnetici (Electromagnetic Fields EMF) e da onde elettromagnetiche (Electromagnetic Radiation EMR);
- l. derivanti da trasformazione o assestamento energetico dell'atomo, naturale o provocato artificialmente (fissione o fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione, uso di sostanze radioattive;
- m. verificatesi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare di invasione e terrorismo;
- n. i danni provocati da molestie e/o abusi sessuali, morali o psico-fisici.

Sono esclusi dalla garanzia Responsabilità Civile Prodotti e Smercio:

- a. le spese di rimpiazzo del prodotto, o di sue parti, e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
- b. le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti - cui si riferisce l'assicurazione - risultanti difettosi o presunti tali;
- c. le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- d. i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente e/o dall'Assicurato senza il consenso della Società e non direttamente derivantigli dalla legge;
- e. danni derivanti da prodotti destinati specificatamente al settore aeronautico e aerospaziale;
- f. i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- g. i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h. i danni punitivi (c.d. *punitive or exemplary damages*);
- i. derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura l'amianto, nonché da campi elettromagnetici (*Electromagnetic Fields EMF*) e da onde elettromagnetiche (*Electromagnetic Radiation EMR*);
- j. i danni da organismi geneticamente modificati;
- k. i danni da BSE;
- l. i danni risultanti dal fatto che il prodotto od il lavoro eseguito non siano in grado di fornire le prestazioni o di servire all'uso cui sono destinati;
- m. gli eventuali danni dei quali l'Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Sanzioni

La Società non è tenuta a fornire copertura ed a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento od a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza e alle definizioni in esse contenute.



Ci sono limiti di copertura?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate applicabili. Possono inoltre essere applicabili franchigie/scoperti e sottolimiti. Massimali, somme assicurate, franchigie, scoperti e sottolimiti sono concordati con il contraente e formalizzati nelle Condizioni di Polizza oppure nel Certificato di Assicurazione.

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.



Che obblighi ho?

Cosa fare in caso di sinistro?

L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo:

AIG Europe SA
Financial Lines Claims
Via della Chiusa, 2
20123 Milano
Italia

- informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.

Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

Dichiarazioni inesatte o reticenti




Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

	per conto di terzi si applica la disposizione di cui all' Art.1894 c.c.
Obblighi dell'impresa	Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.
 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato.</p> <p>L'ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte.</p> <p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p> <p>Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C.</p> <p>Il premio è interamente dovuto per l'intero periodo assicurativo e deve essere pagato all'Intermediario, cui è assegnata la polizza.</p>
Rimborso	Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato.
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	L'assicurazione ha la durata di un anno: inizia e termina nelle date indicate nel Frontespizio di Polizza. In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società ovvero al Contraente, spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Sospensione	Per le informazioni sulla sospensione si rimanda al DIP.
 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato.
Risoluzione	Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo le Parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società ovvero al Contraente.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai soggetti che vogliono assicurarsi contro il rischio di pagamento, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un danno accidentale in relazione all'attività descritta nelle Condizioni di Polizza, nonché per danni involontariamente cagionati a terzi per difetto dei prodotti.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 13,90%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

COME PRESENTARE RECLAMI?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222 e-mail: servizio.reclami@aig.com Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html.</p> <p>Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/.</p>
	<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>
<p>Arbitrato</p>	<p>Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità,</p>

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



	interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1- <i>bis</i> , D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Contratto di Assicurazione

**Wording Liability
AON/AIG**

Imprese nazionali e/o multinazionali



Wording Liability Ed. 28.09.2015

Premessa

Le Condizioni Generali di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal Contraente. *Le clausole che prevedono oneri ed obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni, diritti di rivalsa e limitazioni della copertura, sono state evidenziate con particolari caratteri (corsivo).*

Resta inteso che:

- *nel garantire la copertura assicurativa la Società si basa sulle dichiarazioni e sulle altre informazioni fornite dal Contraente e/o dall'Assicurato. Tali dichiarazioni e informazioni costituiscono un presupposto della copertura stessa e sono considerate vincolanti e facenti parte integrante della presente polizza, ai sensi degli Artt.1892, 1893, 1894 e 1910 C.C.;*
- *con riferimento a ciascuna garanzia, l'assicurazione è prestata con il limite di indennizzo e l'applicazione della franchigia indicati nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione;*
- *le Definizioni hanno valore convenzionale ed integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.*

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il presente contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società:	l'impresa assicuratrice
Broker:	Aon S.p.A., Via Andrea Ponti 8/10 20143 Milano
Premio:	la somma dovuta dal Contraente e/o dall'Assicurato alla Società
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro:	R.C. Terzi / R.C. Dipendenti / Prestatori di lavoro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
	R.C. Prodotti : la richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Wording Liability Ed. 28.09.2015

Sinistri in serie: *tutti i danni oppure tutte le richieste di risarcimento derivanti dalla medesima causa saranno considerati come verificatisi oppure come avanzate alla stessa data, anche se i singoli danni si sono verificati o le singole richieste vengono avanzate entro due anni dalla cessazione dell'Assicurazione e ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o dalle pretese avanzate.*

La totalità degli indennizzi per questi danni sarà attribuita all'anno di assicurazione, nel quale il primo sinistro della stessa causa si sia verificato oppure in caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Risarcimento: quanto spettante al terzo danneggiato a termini di legge

Danno indennizzabile

/risarcibile: Importo del danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e/o franchigie) e limiti di indennizzo

Limite di indennizzo / risarcimento: il limite entro il quale la Società è obbligata a pagare l'indennizzo o il risarcimento dovuto

Massimale: il limite entro il quale la Società è obbligata a pagare il terzo danneggiato o a tenere indenne il proprio Assicurato

Scoperto/Franchigia: la parte del danno che rimane a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, e in eccesso al quale vengono applicati il limite di indennizzo e/o gli eventuali sottolimiti

Cose sia gli oggetti che gli animali.

Retribuzioni tutto ciò che i Prestatori di Lavoro ricevono dall'Assicurato a compenso dell'opera prestata (al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato) e/o gli importi (esclusa I.V.A.) pagati dall'Assicurato a soggetti terzi, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi e/o l'ammontare dei compensi degli amministratori, dei soci, dei familiari coadiuvanti e degli associati in partecipazione, denunciati ai fini della determinazione del premio INAIL.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Wording Liability Ed. 28.09.2015

Fatturato

l'importo lordo fatturato dall'Assicurato per tutte le merci e/o prodotti e/o servizi, venduti o distribuiti, compresi gli importi fatturati per l'installazione, l'assistenza, la riparazione, e quant'altro riferentesi all'attività svolta, esclusa l'IVA o l'equivalente imposta locale prevista nel Paese estero.

In presenza di più Assicurati garantiti nell'ambito della medesima polizza Master, il fatturato considerato potrà essere al netto di intercompany, ovvero al netto del fatturato vendite ad altre consociate assicurate con la stessa polizza Master (come indicato nella scheda di polizza).

Prestatori di

lavoro

tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio della attività descritta in polizza, inclusi:

- (i) le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza;
- (ii) quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato;
- (iii) quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato.

Qualora nel presente testo si faccia riferimento a "Dipendenti", tale definizione si intende sempre riferita a "Prestatori di Lavoro".

Consegna a terzi

Trasferimento del potere di fatto su una cosa che si verifica nel momento in cui il possesso della stessa risulta trasferito dall'Assicurato ad altro soggetto terzo. Nel caso in cui prodotti o cose in genere vengano installati o poste in opera presso terzi a cura dell'Assicurato la consegna si verifica nel momento in cui l'installazione risulta ultimata. L'installazione si considera ultimata al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:

1. rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
2. consegna anche provvisoria o parziale dell'installazione o sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori;
3. uso anche parziale o temporaneo dell'installazione secondo destinazione.



Wording Liability Ed. 28.09.2015

Ai fini della presenta polizza il termine messa in circolazione equivale a quello di consegna a terzi.

Terzi

Ai fini dell'assicurazione RC, sono terzi tutti eccetto

- a) il legale rappresentante e il socio a responsabilità illimitata;**
- b) prestatori di lavoro a qualsiasi titolo, fatta eccezione soltanto per i casi in cui sia prevista per legge una assicurazione specifica obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro che risulti operante in caso di sinistro**



Wording Liability Ed. 28.09.2015

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(Valide salvo quanto eventualmente derogato, in senso più favorevole per l'Assicurato, nella presente polizza e/o successive appendici)

Art. 1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati al Broker cui è assegnata la polizza oppure alla Società. *Se il Contraente e/o l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. In caso di premio frazionato in più rate (semestrali ecc.), il suddetto termine di rispetto si applica anche alle rate così frazionate.*

Art. 2 Regolazione del premio

A) Premio soggetto a conguaglio annuale *(operante se indicato nella scheda di polizza).*

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza, e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

Il Contraente e/o l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla presentazione al Contraente e/o all'Assicurato della relativa appendice di regolazione.

Qualora il premio di regolazione risultasse superiore al 100% è facoltà della Società adeguare il premio relativo alle rate successive in misura pari al 75% dell'ultimo consuntivo.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, eventuali sinistri saranno indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero (deposito + conguaglio) premio dovuto.

Resta fermo il diritto della Società di procedere per l'accertamento dei dati ed il pagamento dell'eventuale regolazione dovuta.

Nel caso tali differenze siano inferiori ad Euro 300,00 escluse le imposte, si conviene tuttavia tra le parti che il relativo pagamento non sarà dovuto.

B) Premio in forma fissa – flat *(operante se indicato nella scheda di polizza).*

Il premio è stabilito in base all'ammontare del fatturato (o delle retribuzioni o del numero degli addetti, etc...) relativo all'ultimo esercizio di bilancio disponibile, precedente l'effetto della copertura ed è pattuito in misura fissa (flat);

analogamente si procederà per le annualità successive e il Contraente e/o l'Assicurato dovrà fornire i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza non oltre 3 mesi prima della scadenza contrattuale.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Wording Liability Ed. 28.09.2015

*Parimenti, il Contraente e/o l'Assicurato fornirà i dati necessari all'aggiornamento del parametro utilizzato per il calcolo del premio diverso da quelli sopraelencati.
Il premio non è soggetto a regolazione.*

Art. 3 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 Dichiarazioni del Contraente

Le dichiarazioni rese ed ogni altra informazione fornita dal Contraente/Assicurato formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 C.C., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 C.C.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 C.C.

Art. 4bis Variazioni di rischio

Il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni variazione che intervenga a modificare ogni elemento del rischio. Se la variazione implica diminuzione del rischio, la Società provvederà a ridurre in proporzione il premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato. Se la variazione implica aggravamento del rischio, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, salvo accordo tra le Parti per la prosecuzione del contratto stesso con apposito atto di variazione. In particolare, qualora nel corso del contratto si verifichi un cambiamento dell'attività esercitata dichiarata nel Certificato di Assicurazione, la Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società. I mutamenti del rischio sono regolati dagli Artt. 1896, 1897, 1898 del Codice Civile.

Art. 5 Variazioni nella persona del Contraente e/o dell'Assicurato

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della società assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione, salvo il caso di procedura fallimentare.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dall'Assicurato, od aventi causa, entro il termine di 45 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 30 giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 60 giorni.

Art. 6 Alienazione dell'azienda

In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione, il Contraente e/o l'Assicurato - fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso- deve informare la Società e comunicare all'acquirente l'esistenza dell'assicurazione. L'assicurazione, se il premio é pagato, continua a favore dell'acquirente per 30 giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine l'assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Wording Liability Ed. 28.09.2015

La Società, nei 15 giorni dalla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. Quanto sopra è applicabile anche nei casi di fusione e fusione per incorporazione dell'azienda.

Art. 7 Assicurazioni complementari

Secondo quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato deve dare avviso, solo in caso di sinistro, di tutte le assicurazioni stipulate dallo stesso per il medesimo rischio, a ciascun Assicuratore.

Art. 8 Buona fede

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontario dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che il Contraente e/o l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 9 Denuncia sinistri

Fermo quanto previsto in tema di operatività della garanzia, l'Assicurato deve fare denuncia di ciascun sinistro, preceduta da telegramma, e-mail, fax o altro mezzo idoneo se il sinistro è mortale o di notevole gravità, entro quindici giorni lavorativi dal fatto o dal giorno in cui il suo ufficio assicurazioni (o comunque l'ufficio preposto) ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa, nonché, in caso di accordo con la Società, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

Ai fini della garanzia R.C.O./R.C. Dipendenti/Prestatori di Lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni e quelli per i quali ha ricevuto una formale richiesta di risarcimento. In caso di inchiesta giudiziaria, il termine temporale suindicato decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Del pari l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza.

Art. 10 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo le Parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società ovvero al Contraente. Nel caso in cui la facoltà di recesso sia esercitata dalla Società, la medesima, entro 90 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Nel caso in cui la facoltà di

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Wording Liability Ed. 28.09.2015

recesso sia esercitata dall'Assicurato, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa il 50% della parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso, *sempreché il premio non sia stato fissato anche quale premio minimo. In tal caso nessun rimborso di premio sarà infatti dovuto.*

Ai fini della applicabilità del presente articolo valgono anche i sinistri denunciati sulle polizze emesse all'estero disciplinate dal paragrafo "CONDIZIONI PARTICOLARI PROGRAMMA INTERNAZIONALE". Qualora esistano in vigore certificati e/o applicazioni che fanno riferimento alla presente polizza, la cancellazione della medesima avrà contestuale effetto anche per i predetti certificati e/o applicazioni.

Art. 11 Gestione delle vertenze di danno – spese legali

La Società, **fino a quando ne ha interesse**, assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. *Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.*

La Società non riconosce, peraltro, spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, imposte od ammende nè delle spese di giustizia penale.

Art. 12 Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società ovvero al Contraente, spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art 13 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, telex, fax, e-mail o altro mezzo idoneo indirizzato alla Direzione della Società o al Broker; le comunicazioni fatte al Broker s'intendono come fatte alla Società, parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s'intende come fatta al Contraente e/o all'Assicurato.

Art. 14 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, *salvo in caso di dolo*, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile nei confronti di:

- Persone delle quali il Contraente e/o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- Società controllanti, controllate e collegate, Consorzi;
- Clienti e/o fornitori e/o distributori;
- Terzisti, depositari, proprietari di immobili tenuti in locazione dal Contraente e/o dall'Assicurato, conduttori di immobili di proprietà del Contraente e/o dell'Assicurato ed in genere persone e/o Società che abbiano rapporti d'affari con il Contraente e/o con l'Assicurato;
- Enti Fieristici e/o organizzatori, per merce e/o beni giacenti do mostre e/o fiere purchè il Contraente e/o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile
- Committenti e loro dipendenti;

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Wording Liability Ed. 28.09.2015

Fermo restando la contestuale rinuncia, da parte dell'Assicurato, all'esperimento dell'azione di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili e/o dell'autore del danno.

La Società potrà in ogni caso esercitare tale azione di rivalsa qualora fosse autorizzata preventivamente dal Contraente e/o Assicurato.

Art. 15 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

Art. 16 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello della Autorità Giudiziaria del luogo in cui ha sede la direzione della Società, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia o il Broker cui è assegnata la polizza ovvero dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

Art. 17 Legge applicabile - giurisdizione

La presente polizza sarà interpretata secondo la legge italiana. Questa disposizione si applica agli interessi assicurati situati ovunque nel mondo.

Art. 18 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19 Clausola Broker

Il Contraente e/o l'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Società di brokeraggio AON S.p.A.

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti, per conto del Contraente e/o dell'Assicurato, dalla precitata società di brokeraggio che tratterà con la Società Delegataria informandone le Coassicuratrici.

Art. 20 Coassicurazione e delega (se necessaria)

La presente polizza è ripartita in quote tra le Società Coassicuratrici qui di seguito indicate:

.....

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Imprese Assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società innanzi indicata come Delegataria" e saranno pertanto tenute a riconoscere come validi ed efficaci nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modifica del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente e/o dall'Assicurato per il tramite della AON S.p.A. direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.



Wording Liability Ed. 28.09.2015

La firma della Società Delegataria apposta per mandato delle Coassicuratrici anche in loro nome e per loro conto, rende valida ad ogni effetto la presente polizza e ogni sua modificazione.

La Delegataria è obbligata ad avvertire le Coassicuratrici in caso di giudizio, le quali sono tenute a conferire alla Delegataria la rappresentanza nelle liti.

Le Coassicuratrici danno atto che gli atti interruttivi della prescrizione notificati alla Delegataria sono efficaci anche nei propri confronti.

Art. 21 Estratto unico (se necessario)

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza, variazione o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sul presente Estratto Unico, che forma parte integrante dell'atto suindicato, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Rimane confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il dettaglio dei capitali singolarmente coperti, dei premi ed imposte spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito nell'atto.

La presente dichiarazione si intende automaticamente valida per tutti i certificati e/o le polizze emesse in applicazione alla presente polizza Master.



Wording Liability Ed. 28.09.2015

ATTIVITA' ASSICURATA

La Società, nei termini previsti dalla presente normativa, presta l'assicurazione per la conseguenza della Responsabilità Civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato per le attività indicate nella scheda di polizza e/o nel certificato/polizza in applicazione.

Inclusa la proprietà, conduzione, esercizio, gestione di uffici ed immobili destinati e/o connessi all'esercizio delle attività assicurate, nonché di tutto quanto forma oggetto dell'attività assicurata.

Si intende inoltre compresa ogni altra operazione ed attività inerente, collaterale, complementare, accessoria, previdenziale, assistenziale, sociale, sportiva, ricreativa, con qualsiasi mezzo svolta, nulla escluso o eccettuato, nell'ambito degli interessi imprenditoriali dell'Azienda assicurata, che non sia in contrasto con quanto indicato nello statuto societario della Contraente / Assicurata.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

SEZIONE 1 - RESPONSABILITA' CIVILE TERZI/PRESTATORI DI LAVORO

(che integrano e/o prevalgono, se per l'Assicurato più favorevoli, sulle Condizioni Generali di Assicurazione)

Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione R.C.T.

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i prestatori di lavoro a qualsiasi titolo, *fatta eccezione soltanto per i casi in cui sia prevista per legge una assicurazione specifica obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro che risulti operante in caso di sinistro*, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività da esso svolto, come da certificato C.C.I.A.A., comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e complementari di qualsiasi natura con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccezzuata.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di Terzi (industriali, commerciali, agricole, di servizio, ecc.) purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza, *con il sottolimito per sinistro e per anno assicurativo e con la franchigia per sinistro indicate nella scheda di polizza*.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente e/o all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art. 1.2 - Oggetto dell'assicurazione R.C.O (Dipendenti e/o Prestatori di Lavoro)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per gli infortuni sofferti dai Dipendenti e/o dai Prestatori di Lavoro. L'assicurazione vale anche per le azioni esperite da qualsiasi istituto previdenziale ed assistenziale, nei termini e con le modalità stabilite dalle norme di legge vigenti al momento del sinistro.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, qualora l'obbligo di corrispondere i contributi agli istituti previdenziali ed assistenziali ricada in tutto o in parte sul Contraente e/o sull'Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di Legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da inesatte interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Art.1.3 – Estensione Territoriale

L'Assicurazione RCT e RCO valgono per i danni che avvengono nel mondo intero.

Art. 1.4 – Esclusioni

Dall'assicurazione RCT sono esclusi i danni:

Wording Liability Ed. 28.09.2015

- a. *cagionati da opere ed installazioni in genere dopo la consegna al committente; da macchine, merci e prodotti fabbricati e/o lavorati dopo la consegna;*
- b. *ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme di Legge è obbligatoria l'assicurazione; da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;*
- c. *da furto;*
- d. *conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;*
- e. *punitivi (punitive or exemplary damages) di qualunque natura e multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;*
- f. *riconducibili alla proprietà, detenzione, impiego, di esplosivi;*
- g. *alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;*
- h. *cagionati a natanti e aeromobili durante operazioni di carico o scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate nonché quelli relativi a loro sospensione/interruzione di attività;*
- i. *da attività relative ad impianti o installazioni in mare non saldamente ancorati alla riva;*
- j. *derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente e/o dall'Assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge.*

Dall'assicurazione RCT e RCO sono esclusi i danni:

- k. *derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura l'amianto, nonché da campi elettromagnetici (Electromagnetic Fields EMF) e da onde elettromagnetiche (Electromagnetic Radiation EMR);*
- l. *derivanti da trasformazione o assestamento energetico dell'atomo, naturale o provocato artificialmente (fissione o fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione, uso di sostanze radioattive;*
- m. *verificatesi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare di invasione e terrorismo;*
- n. *i danni provocati da molestie e/o abusi sessuali, morali o psico-fisici.*

Art. 1.5 – Sanzioni

La Società non è tenuta a fornire copertura ed a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento od a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.

Wording Liability Ed. 28.09.2015

Condizioni particolari (sempre operanti)

Art. 1.6 - Precisazioni – estensioni

A titolo puramente esemplificativo e non limitativo, si precisa che l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante al Contraente e/o all'Assicurato:

- a) dalla proprietà, conduzione e/o uso a qualsiasi titolo di terreni, di fabbricati, laboratori e simili, delle aree e relativi impianti incluse piante e coltivazioni; i fabbricati possono anche essere adibiti ad uso:
 - 1. civile abitazione, foresteria e/o rurale;
 - 2. commerciale, industriale e/o deposito merci per deposito e/o industrie esercite da terzi; nonché altri locali dati in affitto o in comodato;
 - 3. per le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei fabbricati, strade, piazzali o terreni nonché la responsabilità civile derivante al Contraente e/o all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di straordinaria manutenzione.

La garanzia è operante anche per la responsabilità civile degli utilizzatori di appartamenti di cui al punto 1;

- b) da organizzazioni di gite aziendali e da attività ricreative varie, esclusi i rischi di responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi delle norme di legge vigenti;
- c) da partecipazione e/o organizzazione di congressi/manifestazioni/ fiere/ mostre/ simposi nonché gare e simili, organizzati da aziende del settore, incluso il montaggio, l'allestimento, la conduzione e lo smontaggio degli stand, palchi ed altro, fatti anche da terzi, con rinuncia all'azione di rivalsa verso gli enti organizzatori; la garanzia si intende prestata anche per conto e nell'interesse di tali enti; la presente copertura opera in eccesso ad eventuali altre coperture stipulate in proprio da tali enti;
- d) da asili e scuole private ad uso aziendale, colonie estive e simili anche se date in gestione o cogestione a terzi si precisa che sono considerati terzi anche i dipendenti di tali enti;
- e) nella qualità di committente a sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile;
- f) da insegne e cartelli pubblicitari, striscioni e simili;
- g) da servizi ambulatoriali; è compresa la responsabilità civile personale dei medici e delle persone addette al servizio;
- h) per installazione, manutenzione, posa in opera e riparazione, prove e dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari e prodotti in genere;
- i) per danni causati a terzi da persone che, a qualsiasi titolo, prestino la propria opera a favore e per conto del Contraente e/o dell'Assicurato mentre si trovano nelle ubicazioni ove si svolge l'attività;

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Wording Liability Ed. 28.09.2015

- j) dalla gestione di mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi o da bevande guaste, anche se distribuiti da apparecchi automatici, anche se di proprietà di terzi. Premesso che la gestione delle mense può essere affidata a terzi, la presente assicurazione comprende la responsabilità che incombe ai gestori e ciò indipendentemente dal loro rapporto con il Contraente e/o l'Assicurato; con l'intesa che la presente copertura sarà considerata in eccesso ad eventuali altre assicurazioni stipulate in proprio dagli anzidetti gestori. Si prende atto che alla mensa possono accedere anche persone estranee all'Azienda;
- k) dalle azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, N. 222 e successive modifiche nonché dalle azioni di rivalsa esperite da qualsiasi istituto previdenziale e/o assistenziale;
- l) per danni materiali subiti da Prestatori di lavoro in relazione all'attività svolta;
- m) per danni causati a veicoli in genere anche di proprietà dei dipendenti, convogli ferroviari, sotto carico, scarico ed in sosta;
- n) da cedimento, franamento e subsidenza di terreno, nonché a condutture e impianti sotterranei; La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per sinistro e per anno assicurativo e con la franchigia per sinistro indicata in polizza.
- o) dalla proprietà e funzionamento di mezzi di trasporto e sollevamento anche operanti in aree aperte al pubblico, ferma l'esclusione di cui all'Art. 1.4 punto b.;
- p) dalla esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata, compreso l'utilizzo di cani e inclusi i servizi di scorta alle persone;
- q) per danni causati dal funzionamento di mezzi non soggetti all'obbligo della RCA in Italia;
- r) per danni causati dalla proprietà/utilizzo di distributori di carburanti;
- s) dalla caduta di neve da fabbricati e piante;
- t) dai binari e raccordi ferroviari;

Art. 1.7 – Responsabilità Civile personale

La garanzia prestata con la presente polizza vale anche per la responsabilità civile personale di tutti i Prestatori di lavoro, mentre operano per conto del Contraente e/o dell'Assicurato.

Ai fini della presente garanzia i Prestatori di Lavoro sono considerati terzi fra loro.

Relativamente alla vigente normativa, in tema di sicurezza sul lavoro, la garanzia vale anche per il preposto al servizio di prevenzione e protezione, solo se Prestatore di lavoro del Contraente e/o dell'Assicurato.

Wording Liability Ed. 28.09.2015

Art. 1.8 - CRAL aziendali

La garanzia prestata dalla presente polizza vale anche per CRAL aziendali e da attività sportive gestiti dal Contraente e/o dall'Assicurato e dai suoi dipendenti.

Art. 1.9 - Danni a cose in consegna e/o custodia

L'assicurazione comprende i danni subiti da cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, inclusi i casi di incendio, esclusi i danni alle cose che costituiscano strumento di lavorazione, alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori ed esclusi i danni agli immobili nonché alle cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria. *La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per sinistro e per anno assicurativo e con la franchigia per sinistro indicate nella scheda di polizza.*

Art. 1.10 - Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 1.4 punto d., l'assicurazione comprende anche i danni (lesioni personali e danni a cose) da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, limitatamente al caso in cui tali danni siano l'effetto dell'improvviso ed imprevedibile verificarsi di emissioni, scarichi, dispersioni o fuoriuscite di sostanze, a causa di un fatto accidentale che abbia luogo nell'ubicazione dell'attività dichiarata, oppure in altra ubicazione ove il Contraente e/o l'Assicurato si trovi a svolgere presso terzi l'attività dichiarata.

Relativamente alla suddetta garanzia l'assicurazione non comprende i danni:

- *derivanti da alterazioni di carattere genetico*
- *derivanti dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.*

Sono comprese le spese sostenute dal Contraente e/o dall'Assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza *con l'obbligo da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di darne avviso alla Società entro il limite del 20% del sottolimito di risarcimento.*

La presente garanzia vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i paesi, *escluso Usa e Canada.*

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per sinistro e per anno assicurativo e con la franchigia per sinistro indicate nella scheda di polizza.

Art. 1.11 - R. C. Incendio

L'assicurazione comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione, scoppio, di cose del Contraente e/o dell'Assicurato o da lui detenute. Qualora le cose danneggiate dall'incendio risultino coperte da operante garanzia Ricorso Terzi prestata nell'ambito di polizza incendio stipulata dal Contraente e/o dall'Assicurato, *la presente garanzia interverrà solo in caso di insufficienza di detta garanzia Ricorso Terzi ed esclusivamente per la parte di danno eccedente tale copertura e comunque entro il limite indicato nella tabella "Limiti di indennizzo".*

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per sinistro e per anno assicurativo e con la franchigia per sinistro indicate nella scheda di polizza.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Wording Liability Ed. 28.09.2015

Art. 1.12 - Committenza auto

A parziale deroga dell'Art. 1.4 punto b. l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente e/o all'Assicurato ai sensi dell' Art. 2049 C.C. quale committente di Prestatori di Lavoro muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di veicoli in genere, sempre che tali veicoli non siano di proprietà del Contraente e/o dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. La garanzia comprende anche i danni subiti dai terzi trasportati. Per questa garanzia la Società rinuncia al diritto di surrogazione previsto dall'Art. 1916 C.C. verso i Prestatori di Lavoro del Contraente e/o dell'Assicurato.

Art. 1.13 - Affidamento auto

Premesso che il Contraente e/o l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri Prestatori di Lavoro , consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario e/o locatario (leasing), l'assicurazione prestata con la suindicata polizza provvederà a rispondere delle somme che il Contraente e/o l'Assicurato fosse tenuto a pagare al conducente di ogni singola autovettura sopra menzionata, per danni dallo stesso subiti a causa di difetti di manutenzione di cui il Contraente e/o l'Assicurato fosse ritenuto responsabile.

Estensioni speciali sempre valide

A. **Acquisizione di nuove aziende**

Nel caso in cui il Contraente e/o l'Assicurato acquisisca il controllo nella misura superiore al 50 % di nuove aziende che svolgano analoga attività e che abbiano sede legale in Europa la copertura assicurativa di cui alla presente polizza si intenderà automaticamente estesa, per un periodo massimo di 120 giorni dalla data di acquisizione, alle menzionate aziende. *E' comunque facoltà del Contraente e/o dell'Assicurato comunicare anticipatamente la volontà di non includere in garanzia le aziende suindicate.*

Al termine del periodo assicurativo dovranno essere comunicati gli elementi variabili già previsti per la regolazione del premio.

Trascorso detto periodo, la copertura assicurativa cesserà e la sua prosecuzione richiederà specifico accordo della Società. Qualora esistessero già coperture assicurative delle aziende in questione, la presente polizza opererà in secondo rischio e/o in Differenza di Condizioni, per quelle condizioni ivi non prestate.

B. **Qualifica di Assicurato**

É riconosciuta la qualifica di "Assicurato" a tutte le Società collegate, consociate ed affiliate, con sede in Italia, purché nominativamente e preventivamente indicate e purché vengano comunicati gli elementi presi a base per la determinazione del premio. Sono considerate terze tra di loro il Contraente, l'Assicurato, le Società collegate, consociate ed affiliate limitatamente alle lesioni corporali.

C. **Comodato - Leasing – Locazione**

L'assicurazione è valida anche per la responsabilità del Contraente e/o dell'Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione e simili.

D. **Attività di Consorzio e Joint-Venture**

Premesso che il Contraente e/o l'Assicurato può partecipare, insieme ad altre imprese, a " Consorzi e Joint-Venture" per la realizzazione di progetti e lavori, l'assicurazione è operante in automatico, anche per tali Consorzi o Joint- Venture, limitatamente alla quota di responsabilità a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

La copertura è comunque subordinata al fatto che, entro tre mesi, il Contraente e/o l'Assicurato comunichi alla Società l'attività svolta e l'importo del fatturato relativo alla sua quota parte, qualora non rientrante già nel fatturato aziendale, ai fini del calcolo del sovrappremio di polizza.

Qualora per detto Consorzio o Joint-Venture coesista una polizza di Responsabilità Civile, l'assicurazione opera in secondo rischio; in caso d'inoperatività della polizza del Consorzio o Joint-Venture, la presente polizza opera in primo rischio.

E. **Opere**

A parziale deroga dell'articolo 1.4 punto g., la garanzia opera per i danni alle opere in costruzione ed alle cose di Terzi sulle quali si eseguono i lavori, semprechè tali cose ed opere non siano oggetto diretto o strumento dei lavori dedotti in polizza. *La presente estensione si intende prestata nell'ambito del*

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Wording Liability Ed. 28.09.2015

massimale R.C.T. con il sottolimito per sinistro e per anno assicurativo di Euro 50.000,00 e con la franchigia di Euro 2.000,00 per sinistro.

F. Natanti

A parziale deroga dell'articolo 1.4 punto h., l'assicurazione opera anche per i danni derivanti dalle operazioni di carico e scarico anche presso Terzi, *purché effettuate dai Prestatori di Lavoro del Contraente e/o dell'Assicurato, sempre esclusi i danni al carico stesso. La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per sinistro e per anno assicurativo di Euro 25.000,00 e con la franchigia di Euro 2.000,00 per sinistro.*

G. Danni da furto

A parziale deroga dell'articolo 1.4 punto c., l'assicurazione opera inoltre per la Responsabilità Civile del Contraente e/o dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dal Contraente e/o dall'Assicurato. *La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per sinistro e per anno assicurativo e con la franchigia per sinistro indicata nella scheda di polizza.*

H. Fonti radioattive

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso delle fonti e delle sostanze radioattive.

L'assicurazione è efficace a condizione che l'attività del Contraente e/o dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia nonché delle prescrizioni della competente autorità. *La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per sinistro e per anno assicurativo e con la franchigia per sinistro indicato nella scheda di polizza.*

I. Responsabilità Civile, Appalto, Subappalto

Premesso che il Contraente e/o l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dal Contraente e/o dall'Assicurato, si conviene che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone mentre eseguono i lavori medesimi;
- il Contraente e/o l'Assicurato e relativi prestatori di lavoro, dette imprese e i loro prestatori di lavoro e/o persone sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali e nei limiti del massimale RCO

La presente estensione di garanzia opererà in eccesso ad eventuali polizze stipulate per i medesimi rischi se operanti: la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore solo se autorizzata dal Contraente e/o dall'Assicurato.

J. Danni a cose sollevate, caricate o scaricate

L'assicurazione comprende i danni alle cose sollevate, caricate o scaricate.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Wording Liability Ed. 28.09.2015

Restano ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di assicurazione.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per sinistro e per anno assicurativo e con la franchigia per sinistro indicata nella scheda di polizza.

Estensioni speciali (valide se espressamente richiamate)

A. Postuma da lavoro eseguito

A parziale deroga dell'Art. 1.4 punto a. delle Esclusioni, la garanzia vale anche per i danni verificatisi dopo la consegna, per errata o difettosa manutenzione, riparazione o lavoro eseguito dal Contraente e/o dall'Assicurato, o da persone da esso incaricate, per conto della committente, di macchine, merci, prodotti in genere, impianti e simili, di proprietà e/o fabbricati dal Contraente e/o dall'Assicurato o da terzi, nonché per errata installazione di macchine, merci, prodotti in genere, impianti e simili, fabbricati da terzi; *tale estensione cessa dopo 24 mesi dal termine del lavoro ed opera a condizione che il danno avvenga e sia denunciato durante il periodo di validità del contratto.*

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per sinistro e per anno assicurativo e con lo scoperto per sinistro indicato nella scheda di polizza.

B. Esplosivo

A parziale deroga dell'Articolo 1.4 punto f., l'assicurazione opera anche per i danni derivanti dalla proprietà, detenzione o impiego di materiale esplosivo.
Sono comunque esclusi i danni cagionati a Terzi entro un raggio di 200 metri dal fornello di mina.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per sinistro e per anno assicurativo e con la franchigia per sinistro indicate nella scheda di polizza.

C. RC Smercio

L'assicurazione comprende la responsabilità per danni cagionati entro un anno dalla consegna e, comunque, entro il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti venduti dal Contraente e/o dall'Assicurato esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Il massimale RCT di polizza rappresenta la massima esposizione della compagnia per sinistro e per anno assicurativo.

Qualora un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della garanzia RCP, il predetto limite è comprensivo anche di tali danni.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per sinistro e per anno assicurativo e con la franchigia per sinistro indicate nella scheda di polizza.

D. Malattie Professionali

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1.2, l'assicurazione RCO si estende al rischio delle malattie professionali purché venga riconosciuta la causa di lavoro esclusa in ogni caso la silicosi e le malattie professionali derivanti da amianto e da campi elettromagnetici.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della decorrenza della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi anche prima dell'effetto della polizza; tuttavia in nessun caso prima della data di retroattività indicata nella scheda di polizza.

Wording Liability Ed. 28.09.2015

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della società:

- per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;*
- per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.*

La garanzia non vale:

- 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;*
- 2. per le malattie professionali conseguenti:*
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;*
 - dalla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;*

L'esclusione di cui al punto 2 cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3. per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.*

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti del Contraente e/o dell'Assicurato, ispezioni per le quali il Contraente e/o l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste per la denuncia dei sinistri, il Contraente e/o l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società la manifestazione di una malattia professionale rientrante nell'assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.O. con il sottolimito per sinistro e per anno assicurativo e con la franchigia per sinistro indicata nella scheda di polizza.

(che integrano e/o prevalgono, se per l'Assicurato più favorevoli, sulle Condizioni Generali di Assicurazione)

Art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La presente garanzia è prestata nella forma "Claims Made", pertanto l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate al Contraente e/o all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, e conseguenti a sinistri provocati da prodotti consegnati a terzi non oltre la data indicata nella scheda di polizza.

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, inclusi i dipendenti e/o prestatori di lavoro, da difetto dei prodotti dallo stesso fabbricati, fabbricati da terzi, comunque commercializzati, dopo la loro consegna a terzi a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, per morte, per lesioni personali e per distruzione, danneggiamento o deterioramento a cose.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi (industriali, commerciali, agricole, di servizi, assistenziali, finanziarie, etc.) purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza.

L'assicurazione è valida anche qualora i prodotti siano dati in comodato d'uso, leasing e locazione, esclusa comunque l'errata utilizzazione dei prodotti stessi (salvo che tale errata utilizzazione sia riconducibile a responsabilità del Contraente e/o dell'Assicurato).

Per prodotti s'intendono anche imballaggi, istruzioni per l'uso, incarti, omaggi, materiale promozionale e in genere quant'altro formi oggetto dell'attività, comprese le promozioni e/o pubblicità con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

Si precisa inoltre che l'assicurazione comprende anche la responsabilità derivante al Contraente e/o all'Assicurato da errori nella concezione e/o progettazione dei prodotti, anche se gli stessi vengono fabbricati da Società licenziatrici purché il prodotto stesso venga poi commercializzato con marchio dell'assicurato.

Ad ulteriore precisazione, si conferma che la presente assicurazione copre anche le responsabilità derivanti al Contraente/Assicurato ai sensi del D.Lgs n. 206 del 06/09/2005 (Codice del Consumo).

Art. 2.2 - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate al Contraente e/o all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, e conseguenti a sinistri provocati da prodotti consegnati a terzi dopo la data indicata nella scheda di polizza. In caso di sinistri in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione purché pervenute all'assicurato entro due anni dalla cessazione della stessa.

Art. 2.3 – Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

Wording Liability Ed. 28.09.2015

- a. *le spese di rimpiazzo del prodotto, o di sue parti, e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;*
- b. *le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti - cui si riferisce l'assicurazione - risultanti difettosi o presunti tali;*
- c. *le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;*
- d. *i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente e/o dall'Assicurato senza il consenso della Società e non direttamente derivantigli dalla legge;*
- e. *danni derivanti da prodotti destinati specificatamente al settore aeronautico e aerospaziale;*
- f. *i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);*
- g. *i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;*
- h. *i danni punitivi (c.d. punitive or exemplary damages);*
- i. *derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura l'amianto, nonché da campi elettromagnetici (Electromagnetic Fields EMF) e da onde elettromagnetiche (Electromagnetic Radiation EMR);*
- j. *i danni da organismi geneticamente modificati;*
- k. *i danni da BSE;*
- l. *i danni risultanti dal fatto che il prodotto od il lavoro eseguito non siano in grado di fornire le prestazioni o di servire all'uso cui sono destinati;*
- m. *gli eventuali danni dei quali l'Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute.*

Art. 2.4 – Sanzioni

La Società non è tenuta a fornire copertura ed a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento od a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.

Wording Liability Ed. 28.09.2015

Art. 2.5 - Limiti di indennizzo

Premesso che il massimale assicurato rappresenta il massimo esborso della Società per ogni sinistro, in nessun caso la Società risponderà per somme superiori al suddetto massimale per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all'anno - nell'intero periodo di assicurazione, con il sottolimito indicato nella scheda di polizza.

Art. 2.6 – Scoperto

Vedi scheda di polizza.

Art. 2.7- Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i prodotti consegnati dopo la data indicata nella scheda di polizza o in alternativa dalla data di decorrenza della polizza nei territori di qualsiasi Paese, con esclusione di USA e CANADA e per i danni verificatisi in tutto il mondo.

Art. 2.8 – Precisazioni

In via esemplificativa e non limitativa si precisa che la garanzia, in relazione all'attività svolta, comprende i danni che i prodotti, quali componenti fisicamente inscindibili o scindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito.

La Società riconosce la qualifica di produttore al Contraente e/o all'Assicurato per tutti i prodotti, anche se gli stessi non vengono fabbricati e/o lavorati dal Contraente e/o dall'Assicurato ma solo commercializzati con marchio proprio o su licenza. Pertanto, qualsiasi richiesta di risarcimento per prodotti difettosi presentata al Contraente e/o all'Assicurato per prodotti commercializzati ma non fabbricati e/o lavorati, sarà come se la richiesta fosse stata presentata all'Azienda che ha fabbricato o lavorato il prodotto.

Wording Liability Ed. 28.09.2015

Condizioni particolari (sempre operanti)

Art. 2.9 - Prodotti promozionali

La Società riconosce la qualifica di produttore al Contraente e/o all'Assicurato anche per tutti gli oggetti promozionali attinenti al rischio coperto dalla polizza.

Art. 2.10 - Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'Art. 6.3 g) Esclusioni - sono compresi in garanzia i danni (lesioni personali e danni a cose) da inquinamento accidentale dell'atmosfera, delle acque e dei terreni, derivanti da difetto, guasto o rottura improvvisa dei prodotti descritti in polizza.

L'assicurazione comprende altresì, *entro il massimo del 20% del sottolimito di risarcimento per ogni sinistro e per anno indicato nella Scheda di Polizza*, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, *con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.*

Questa estensione di garanzia è prestata con lo scoperto indicato nella scheda di polizza. Sono esclusi i danni verificatisi in USA, CANADA.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.P. con il sottolimito per sinistro e per anno assicurativo e con lo scoperto per sinistro indicato nella scheda di polizza.

Art. 2.11 - Nuovi prodotti

Premesso che l'Assicurazione di cui alla presente polizza è operante per qualsiasi tipo di prodotto fabbricato dal Contraente/Assicurato, fabbricato da terzi ma comunque commercializzato dal Contraente/Assicurato, qualora questi ultimi dovessero programmare prodotti di natura diversa non rientranti fra quelli indicati nell'attività assicurata dovranno darne comunicazione alla Società fornendo tutti gli elementi atti alla valutazione del rischio.

La Società entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione farà conoscere al Contraente/Assicurato le condizioni di garanzia ed il premio; in assenza, si intendono confermate le condizioni in corso.

Estensioni speciali (valide se espressamente richiamate)

A. Postuma da installazione

Fermo quanto disposto dall'Art. 2.2 - Inizio e termine della garanzia - la garanzia s'intende estesa ai danni imputabili al Contraente e/o all'Assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore, riparatore dei prodotti descritti in polizza, *purché i danni si siano verificati non oltre 24 mesi dal termine dei lavori ed opera a condizione che il danno avvenga e sia denunciato durante il periodo di validità del contratto.*

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.P. con il sottolimito per sinistro e per anno assicurativo e con lo scoperto per sinistro indicato nella scheda di polizza.

Sono altresì compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza. *La garanzia non opera per i danni avvenuti in USA, CANADA.*

B. Estensione mondo intero

A parziale deroga dell'Art. 2.7 - Estensione territoriale - l'assicurazione vale anche per i prodotti consegnati in Usa, Canada dopo la data indicata nella scheda di Polizza e per i danni ovunque verificatisi.

C. Ritiro dei Prodotti propri e di terzi compreso smontaggio e rimontaggio (esclusi USA, Canada)

Validità Territoriale:

Mondo intero *esclusi i prodotti comunque consegnati in USA/Canada.*

A parziale deroga dell'Art. 2.3 b) Esclusioni - La Società si obbliga a rimborsare al Contraente e/o all'Assicurato le spese da lui sostenute per il ritiro dei prodotti (inclusi i prodotti finiti di cui i prodotti del Contraente e/o dell'Assicurato costituiscano una componente intermedia e/o accessoria), dopo che i prodotti finiti stessi siano stati venduti e/o si trovino presso i destinatari per la distribuzione e/o l'utilizzo.

La garanzia è operante qualora il ritiro si renda necessario al verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- a seguito di provvedimenti e/o prescrizione da parte di Autorità Pubbliche originati dal fatto che i prodotti costituiscano e/o ragionevolmente possano costituire un pericolo per la salute e l'integrità fisica dei consumatori in genere e/o utilizzatori finali;*
- in conseguenza di difetti riscontrati nei prodotti distribuiti che abbiano dato luogo a lesioni e/o morte degli acquirenti e/o agli utilizzatori e/o ai soggetti che li utilizzano per produrre altri prodotti;*
- in conseguenza della sopravvenuta scoperta di difetti, nei prodotti già distribuiti, tali che potrebbero ragionevolmente provocare danni materiali agli acquirenti e/o utilizzatori e/o soggetti che li utilizzano per produrre altri prodotti.*

Per spese rimborsabili si intendono unicamente:

- le spese di annuncio e comunicazione pubbliche o private tramite qualsiasi mezzo idoneo;
- le spese di trasporto necessarie per il ritiro dal mercato dei prodotti e/o per la loro analisi e/o riparazione;

Wording Liability Ed. 28.09.2015

- le spese relative a prestazioni di lavoro da parte di personale alle dipendenze del Contraente e/o dell'Assicurato e/o di terzi incaricati dal Contraente e/o dall'Assicurato stesso di effettuare le operazioni di ritiro dei prodotti;
- le spese necessarie per la distruzione dei prodotti, quando ciò sia imposto da Autorità Pubbliche, o sia economicamente più conveniente rispetto all'onere di ritiro dei prodotti;
- le spese per viaggi di tecnici (dipendenti o terzi) per la riparazione di prodotti difettosi, qualora le stesse dovessero risultare meno onerose rispetto al ritiro e distruzione dei prodotti (per spese di viaggio si intendono: costi per il mezzo di trasporto utilizzato, vitto, alloggio, salario/remunerazione di tecnici non dipendenti dall'Assicurato per il periodo del viaggio, spese extra rispetto al normale salario/remunerazione – quali ad esempio indennità di trasferta – di tecnici dipendenti dell'Assicurato per il periodo di viaggio);
- le spese di smontaggio e/o rimontaggio dei prodotti risultati difettosi o presunti tali.

Si precisa che non saranno pertanto rimborsabili:

- *le spese di mediazione, i premi di esportazione, gli oneri finanziari ed ogni altro esborso di natura commerciale;*
- *le spese per la modifica e/o revisione dei prodotti difettosi, salvo quanto previsto al precedente punto penultimo e ultimo alinea;*
- *salvo che siano imposte da Autorità Pubbliche, le spese di ritiro causate da o conseguenti a:*
- *manomissione, urti, danneggiamenti conseguenti ad operazioni di movimentazione e di trasporto, usura, negligenza e imperizia degli utilizzatori dei prodotti;*
- *difettosa manutenzione durante l'utilizzo dei prodotti;*
- *immissione nei circuiti di vendita, da parte di chicchessia, di prodotti chiaramente difettosi.*
- *il controvalore dei prodotti da ritirare.*

Per evento si intende la singola operazione di ritiro riferita allo stesso tipo di prodotti e conseguente ad un'unica causa indipendente dell'area geografica interessata al ritiro.

La garanzia opera per le operazioni di ritiro iniziate durante il periodo di validità del presente contratto o di polizze precedenti stipulate con la medesima Società purché ci sia soluzione di continuità e purché inerenti prodotti venduti/consegnati dopo la data di retroattività indicata nella scheda di polizza.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.P. con il sottolimito per sinistro e per anno assicurativo e con lo scoperto per sinistro indicato nella scheda di polizza.

D. Ritiro dei Prodotti compresi USA, Canada

La disciplina di cui al punto C) è estesa ai prodotti consegnati anche in Usa e Canada.

La garanzia opera per le operazioni di ritiro iniziate durante il periodo di validità del presente contratto o di polizze precedenti stipulate con la medesima Società purché ci sia soluzione di continuità e purché inerenti prodotti venduti/consegnati dopo la data di retroattività indicata nella scheda di polizza.

La presente estensione di garanzia si intende prestata nell'ambito del sottolimito Ritiro (Estensione Speciale C) per sinistro e per anno assicurativo e con lo scoperto per sinistro indicato nella scheda di polizza.

Wording Liability Ed. 28.09.2015

E. Rimpiazzo dei prodotti

La Società si obbliga a rimborsare al Contraente e/o all'Assicurato tutte le spese da lui sostenute e/o derivate a terzi, compresi i clienti, per rimpiazzare i prodotti finiti di cui i prodotti del Contraente e/o dell'Assicurato costituiscono una componente intermedia e/o accessoria, ritirati per motivi esposti all'estensione speciale C.

E' coperto esclusivamente il rimpiazzo conseguente alle operazioni di ritiro iniziate durante il periodo di validità del contratto.

La presente estensione di garanzia si intende prestata nell'ambito del sottolimito Ritiro, e fino al 50% del sottolimito stesso.

F. Extended Reporting Period

Se la presente sezione di polizza non viene rinnovata o risulta cessata od inefficace per ragioni diverse dal mancato pagamento del premio, in deroga a quanto previsto dall'art. 2.2 della presente Sezione di polizza, la garanzia opererà anche per le richieste di risarcimento del danno pervenuto al Contraente e/o all'Assicurato dopo la cessazione dell'assicurazione e comunque sino allo spirare del periodo di ultrattività indicato nella scheda di polizza.

Per quanto sopra, questa estensione:

- *opera unicamente per i prodotti consegnati durante l'originario periodo di efficacia dell'assicurazione*
- *non si applica nel caso in cui la presente Sezione di polizza venga sostituita con altra analoga copertura assicurativa, o le medesime garanzie siano prestate con altro contratto assicurativo, stipulati dal medesimo Contraente e/o dall'Assicurato.*

G. Vendor's Liability

La garanzia R.C. Prodotti si intende estesa anche alla Responsabilità Civile derivante a tutti i venditori, indicati nella scheda di polizza, nella loro qualità di venditori o distributori in tutti i Paesi del Mondo per i danni corporali o materiali cagionati a terzi derivanti dai prodotti assicurati che vengano distribuiti o venduti nel regolare svolgimento dell'attività del venditore o distributore.

Oltre alle esclusioni previste dai Rischi Esclusi Garanzie RC Prodotti e Smercio, la presente estensione di garanzia non è valida per danni corporali o materiali derivanti da:

- a) *qualsiasi cambiamento fisico o chimico fatto intenzionalmente dal venditore sul prodotto e non autorizzato dall'Assicurato;*
- b) *reimballaggio, salvo i casi in cui i prodotti siano stati aperti solamente al fine di ispezionare, dimostrare, provare sostituire parti su istruzioni del fabbricante e quindi nuovamente imballato nel contenitore originale;*
- c) *qualsiasi mancanza nell'esecuzione di ispezioni, sistemazioni prove o operazioni di servizio che il venditore abbia concordato di fare o normalmente pratica nel regolare svolgimento della sua attività in relazione alla distribuzione e vendita dei prodotti;*
- d) *dimostrazioni, installazioni, operazioni di servizio o riparazioni, salvo quelli verificatisi a seguito di operazioni fatte nella sede del venditore in relazione alla vendita del prodotto;*
- e) *prodotti che dopo la distribuzione o vendita da parte dell'Assicurato sono stati etichettati o usati come contenitori, parti o ingredienti di qualsiasi altra cosa o sostanza da parte o per il venditore.*

Wording Liability Ed. 28.09.2015

L'assicurazione non è operante nei confronti di persone fisiche o giuridiche diverse dall'Assicurato, da cui il venditore abbia acquistato i prodotti o componenti o contenitori che siano entrati a far parte o che accompagnino o che contengano i prodotti dell'Assicurato.

H. Esportazione in USA E CANADA in caso di fatturati esigui

Preso atto che il Contraente/Assicurato ha dichiarato che i prodotti esportati nei territori di USA e Canada rappresentano una percentuale non superiore al 5% del fatturato complessivo, si conviene che la garanzia Responsabilità Civile Prodotti si intende prestata con estensione territoriale Mondo Intero anche senza corresponsione di un premio specifico e/o applicazione di un tasso differenziato al fatturato vendite nei predetti Paesi. In sede di regolazione il Contraente si obbliga a comunicare, oltre al fatturato complessivo "resto mondo", anche quello relativo ad Usa e Canada. Se quest'ultimo sarà superiore alla percentuale del 5% si procederà alla determinazione del premio dovuto per la precedente annualità mediante l'appendice di regolazione premio prevista dall'art 2 delle Condizioni Contrattuali applicando il tasso netto indicato in scheda di polizza sull'ammontare complessivo di tale fatturato.

I. Danni patrimoniali puri / Pure financial loss

A parziale deroga dell' **Art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione**, la copertura assicurativa viene estesa alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni patrimoniali puri conseguente a difetto dei prodotti indicati in polizza, anche se tale difetto non abbia cagionato lesioni personali o danni ad altre cose.

La presente estensione di garanzia esclude le richieste di risarcimento:

- a) derivanti da mancato rispetto delle date di consegna concordate o – qualora si tratti di fornitura di merci fabbricate – dal mancato rispetto degli standard di qualità o di funzionamento promessi o comunque da mancata rispondenza del prodotto ai fini ed usi per i quali è stato fabbricato o venduto;*
- b) derivanti da violazione di brevetti o altri diritti di proprietà industriali (marchi);*
- c) in relazione ad atti od omissioni da parte di uno o più Amministratori nello svolgimento delle proprie funzioni o mansioni amministrative del Contraente/Assicurato, delle sue filiali, controllate o consociate (R.C. Professionale degli Amministratori);*
- d) per danni di natura penale, quali "punitive or exemplary damages" come definiti nella giurisdizione americana o multe convenzionali;*
- e) per danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente/Assicurato e non derivategli dalla legge.*

Rimane escluso quanto rientrante in altre garanzie prestate/prestabili dalla presente polizza, indipendentemente dal fatto che siano attivate o meno, ovvero il massimale di cui alla presente estensione di garanzia non si cumula con i massimali delle altre estensioni di garanzia e delle garanzie di base.

La presente estensione di garanzia si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.P. con il sottolimito per sinistro e per anno assicurativo e con lo scoperto per sinistro indicato nella scheda di polizza e vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i paesi esclusi USA e Canada.



Wording Liability Ed. 28.09.2015

A. CONDIZIONI “MASTER” PER PROGRAMMA INTERNAZIONALE (SE OPERANTE)

D'accordo tra le Parti si conviene di ricomprendere nel novero degli Assicurati le seguenti aziende:

ITALIA

VEDI SCHEDA SUBMISSION

ESTERE

VEDI SCHEDA SUBMISSION

le quali beneficeranno di tutte le garanzie richiamate con la presente polizza, escluse la RCO “responsabilità civile verso prestatori di lavoro” per le aziende estere.

A parziale deroga di quanto previsto nella definizione di “terzi” - ogni azienda assicurata ed i propri prestatori di lavoro devono intendersi a tutti gli effetti terzi nei confronti di ciascuna delle altre aziende assicurate e relativi prestatori di lavoro ad eccezione di quanto riguarda la garanzia RCP.

Relativamente alla garanzia RCP i prestatori di lavoro sono considerati terzi esclusivamente nel caso in cui abbiano subito il danno in qualità di consumatori.

I prestatori di lavoro di aziende estere sono comunque esclusi dal novero di terzi laddove subiscano un danno in occasione di lavoro o di servizio e la copertura di responsabilità civile del datore di lavoro (c.d. Employers Liability) possa essere prestata - obbligatoriamente o meno - con polizza locale o normativa specifica.

In caso la qualifica di Assicurato venga attribuita successivamente alla data di effetto della presente polizza, l'assicurazione non vale per le richieste di risarcimento relative a circostanze già note a tale Assicurato prima della data di effetto della garanzia a suo favore.

1. ESISTENZA DI POLIZZE LOCALI PER FILIALI ALL'ESTERO

Per tutte le aziende estere indicate al precedente punto A) vengono emesse per gli stessi rischi da AIG EUROPE LIMITED o da Società del Gruppo AIG o da altre Società tramite l'intermediazione di Uffici di rappresentanza del Gruppo AIG polizze locali scadenti il 31/12/2018 e valide fino a concorrenza dei seguenti massimali:

Polizze estere Row (Argentina/Australia/Brasile/Jamaica/Mexico/Francia/Grecia/UK)

R.C.T. <<€ 10.000.000,00>> per ogni sinistro
R.C.P. <<€ 10.000.000,00>> per sinistro e per anno assicurativo
Faute Inexcusable + DINC incluse nella polizza locale Francia

Polizze estere Row (Russia/China/Prù/Ucraina)

R.C.T. <<€ 5.000.000,00>> per ogni sinistro
R.C.P. <<€ 5.000.000,00>> per sinistro e per anno assicurativo

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Wording Liability Ed. 28.09.2015

Polizze estere Row (New Zealand/South Africa/Singapore/Svizzera)

R.C.T. <<€ 3.000.000,00>> per ogni sinistro
R.C.P. <<€ 3.000.000,00>> per sinistro e per anno assicurativo

Polizze estere Row (Giappone/India/Austria/Belgio/Germania/Irlanda/Spagna)

R.C.T. <<€ 1.000.000,00>> per ogni sinistro
R.C.P. <<€ 1.000.000,00>> per sinistro e per anno assicurativo
Rc Patronal inclusa nella polizza locale Spagna

Polizza estera Canada

R.C.T. <<USD 5.000.000>> per sinistro
R.C.P. <<USD 5.000.000>> per sinistro e per anno assicurativo

Polizza estera USA Primary + Umbrella

R.C.T. <<USD 10.000.000>> per sinistro
R.C.P. <<USD 10.000.000>> per sinistro e per anno assicurativo

Resta stabilito che per quanto coperto di assicurazione sia dalle altre polizze già in essere sia dalla presente polizza, la Società risponderà soltanto per la parte di danno eccedente i massimali delle polizze già in corso e fino alla concorrenza di una somma pari alla differenza tra i massimali di garanzia previsti dalla presente polizza ed i massimali previsti dai citati contratti in corso.

Per quanto escluso dalle polizze già in essere ma coperto di assicurazione in base alla presente polizza la Società risponderà per l'intero danno e fino a concorrenza dei massimali previsti dalla presente polizza.

2. DIFFERENZA DI LIMITI DI RISARCIMENTO (DIL CLAUSE)

Per le aziende assicurate all'estero, la presente polizza "Master" viene prestata per l'eccedenza rispetto ai massimali delle altre polizze emesse localmente ed indicate al precedente punto B) fino a concorrenza dei massimali indicati nella presente polizza.

In caso di operatività della presente polizza Master in eccesso a polizza locale emessa in Usa, s'intende abrogata la limitazione dell'assicurazione RCT nei territori di USA e Canada ai soli viaggi per trattative di affari e/o per partecipazione a convegni e/o riunioni prevista dall'art. 2 delle Condizioni Generali d'Assicurazione – Assicurazione RCT/O – .

3. DROP DOWN

Qualora il massimale per anno assicurativo delle polizze emesse localmente indicate al precedente punto B) si esaurisse a causa dei danni verificatisi, la presente polizza "Master" opererà in primo rischio, fino a concorrenza degli importi risultanti dalla differenza tra il massimale previsto dalla presente polizza e quello previsto dalla polizza locale.

4. DIFFERENZA DI CONDIZIONI NORMATIVE (DIC CLAUSE)

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Wording Liability Ed. 28.09.2015

Qualora la copertura della presente polizza “Master” risulti più estesa di quella delle polizze emesse localmente indicate al precedente punto B), anche per le polizze locali Row valgono le condizioni normative della presente polizza.

Si precisa che relativamente alle coperture prestate in “DIC” (differenza di condizioni) dalla presente polizza per gli USA resta ferma l’applicazione della Giurisdizione Italiana e valgono le seguenti ulteriori esclusioni:

- a. Danni patrimoniali puri (c.d. pure financial loss);
- b. RC professionale (c.d. Professional Indemnity)
- c. Piombo, funghi e muffe, materiale radioattivo, securities (azioni e obbligazioni), servizi e interessi finanziari
- d. Danni da inquinamento
- e. Recall & mantling and dismantling
- f. Procedimenti legali intercompany
- g. Worker’s Compensation e Malattie Professionali.

5. **Precisazione**

L’assicurazione della presente polizza si intende valida anche per quelle eventuali garanzie espresse in forma diversa dalla presente polizza “Master”, ma obbligatorie per legge nei paesi locali dove hanno ubicazione le aziende estere, sempreché tali garanzie rientrino nei rischi e coperture assicurative prestate e garantite con la presente polizza.

6. **Operatività della polizza Master in caso di mancato pagamento della polizza locale**

Qualora il premio della polizza locale non risultasse pagato, la copertura prestata dalla presente polizza Master rimane comunque operante e l’Assicurato/ Contraente si impegna a pagare il relativo premio secondo la regolamentazione locale e, comunque, non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Decorso tale termine, se il premio non viene pagato, la copertura prestata dalla presente polizza opera in eccesso ad un importo pari al massimale previsto dalla polizza locale, importo quest’ultimo che resta a totale carico dell’Assicurato quale “Self Insurance Retention” (S.I.R.) per ciascun sinistro.

Si conviene pertanto che:

1. Per i danni il cui ammontare rientri nella “S.I.R.” medesima, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico dell’Assicurato;
2. Per i danni il cui ammontare presumibilmente superi la “S.I.R.” la Società provvederà alla gestione e trattazione del sinistro ma le spese peritali e legali saranno ripartite tra la Società e l’Assicurato in ragione della proporzione esistente tra il danno effettivamente accertato o il massimale/limite di polizza, nel caso sia inferiore a tale danno, e l’importo della “S.I.R.”.

In ogni caso la Società resterà obbligata esclusivamente al pagamento degli importi eccedenti la “S.I.R.” e la responsabilità di indennizzare la porzione di danno corrispondente alla “S.I.R.” resterà a totale carico dell’Assicurato.

7. **Assicurazione Di Il Rischio**

Qualora il Contraente e/o gli Assicurati avessero in corso polizze di primo rischio diverse da quelle indicate al precedente punto B), la presente polizza “Master” opererà fino a concorrenza degli importi risultanti dalla differenza tra il massimale previsto dalla presente polizza e quello previsto dalla polizza locale.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Wording Liability Ed. 28.09.2015

A tal proposito la Società prende atto dell'esistenza dei seguenti contratti come da conforme comunicazione dell'Assicurato:

- i. Contraente/assicurato:
- ii. Polizza n. :
- iii. Società:
- iv. Scadente il :
- v. Massimali:

Resta inoltre convenuto che, in caso di inoperatività della garanzia di I rischio da qualunque causa determinata nonché in caso di esaurimento totale o di riduzione a seguito di sinistro dei massimali dalla stessa previsti, i massimali dell'assicurazione di I rischio, così come sopra riportati, costituiranno franchigia assoluta, rimanendo a totale carico dell'Assicurato.

8. Nuove Acquisizioni

Nel caso in cui il Contraente / Assicurato, nel periodo di validità della presente polizza acquisisca il controllo o formi, nel territorio della Unione Europea, altre aziende (ove detenga la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto ovvero abbia il controllo della gestione) operanti nello stesso settore ovvero in settori complementari alle attività indicate in polizza, le stesse nuove aziende si intenderanno comprese nel novero degli Assicurati sempreché il Contraente ne dia comunicazione alla Società entro 30 giorni dalla avvenuta acquisizione o formazione. Trascorso detto periodo, la copertura assicurativa cesserà e la sua prosecuzione richiederà specifico accordo della Società.

Qualora esistano già delle coperture assicurative per le suddette aziende, la presente polizza opererà in secondo rischio e/o in Differenza di Condizioni, per quelle condizioni ivi non prestate.

L'assicurazione non vale per le richieste di risarcimento relative a circostanze già note a tali Assicurati prima della data di effetto della garanzia a loro favore.

9. Massima Esposizione Della Società'

Limitatamente all'assicurazione R.C. Prodotti il massimale prestato con la presente polizza "Master" deve intendersi la massima esposizione della Società per ciascun anno assicurativo; tale massima esposizione vale anche per sinistri ricadenti nelle polizze stipulate localmente dalle filiali assicurate con la presente polizza.

Pertanto qualsiasi pagamento effettuato dalla Società in relazione alle polizze emesse localmente viene conteggiato in diminuzione del massimale prestato con la presente polizza.

Resta inoltre convenuto che in caso di azioni legali promosse contro l'Assicurato in Usa e Canada le spese di difesa a carico della Società saranno considerate parte integrante del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento e non si intende pertanto in aggiunta allo stesso.

10. Pagamenti Sinistri

In relazione a quanto indicato nella clausola di cui al precedente articolo resta stabilito che, qualora i pagamenti per sinistri effettuati sulla base delle singole polizze superino complessivamente i massimali per sinistro e per anno stabiliti dalla presente polizza, il Contraente dovrà rimborsare alla Società l'eccedenza di tale massimale. Si conviene inoltre che ogni sinistro non liquidabile sotto le polizze locali perché di un importo inferiore alle franchigie ivi previste non potrà essere liquidato dalla presente polizza.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Wording Liability Ed. 28.09.2015

11. Valuta

Tutti gli importi, compresi massimali e franchigie, della polizza Master sono espressi in Euro. In caso di intervento della presente polizza Master per i risarcimenti/indennizzi in valuta estera di sinistri per danni relativi ad Assicurati aventi sede nei territori esteri, la conversione in valuta Euro verrà effettuata al tasso di cambio pubblicato ne "Il Sole 24 Ore" di Milano del giorno della liquidazione.

12. Annullamento

L'annullamento della presente polizza Master comporterà automaticamente l'annullamento dei certificati e/o polizze emessi in applicazione alla polizza Master stessa, sia italiani che esteri, a valere dalla prima scadenza annuale.

B. QUALIFICA DI ASSICURATO PER AZIENDA ESTERA IN LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZIO (LPS)

D'accordo tra le Parti si conviene di attribuire la qualifica di Assicurato Addizionale anche alla seguente azienda:

AZIENDA ESTERA IN LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZIO (LPS)

Xxxx (Paese)

Attività

xxx

Copertura

RCT/Prodotti in Libera Prestazione di Servizi (LPS)

la quale beneficerà di tutte le garanzie prestate con la presente polizza, la stessa è inoltre tenuta a comunicare direttamente alla Società o tramite il Contraente i consuntivi dei fatturati globali escluso intercompany di ciascuna azienda alla fine di ogni annualità assicurativa ai termini dell'art. 2) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Relativamente alle Aziende estere, la copertura assicurativa si intende prestata per la sola Responsabilità civile verso Terzi e Responsabilità Civile Prodotti (esclusa la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro).

Gli Assicurati s'intendono, a tutti gli effetti, terzi tra di loro; tuttavia si conviene che, qualora venissero arrecati danni ai prestatori di lavoro delle predette Aziende assicurate soggette all'INAIL, si intenderà operante esclusivamente la garanzia R.C.O. accordata rispettivamente a ciascuna delle aziende assicurate.

Relativamente alla RC Prodotti i prestatori di lavoro delle aziende assicurate sono considerati terzi esclusivamente nel caso in cui abbiano subito il danno in qualità di consumatori dei prodotti assicurati.

Si precisa inoltre che il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società anche in caso di corresponsabilità tra più Assicurati.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 1 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; Art. 2 – Regolazione del Premio; Art. 4 – Dichiarazioni del Contraente; Art. 4bis – Variazioni del rischio; Art. 5 – Variazioni nella persona del Contraente e/o dell’Assicurato; Art. 6 – Alienazione dell’azienda; Art. 8 – Buona Fede; Art. 10 – Recesso in caso di sinistro; Art. 12 – Proroga dell’Assicurazione; Art. 14 – Rinuncia alla rivalsa; Art. 16 – Foro competente; Art. 20 – Coassicurazione e Delega; Art. 1.5 – Sanzioni; Art. 2.4 – Sanzioni; Art. 2.5 – Limiti di Indennizzo.

Dichiarazioni ai sensi del Reg. IVASS N. 34 del 19/03/2010 e N. 35 del 26/05/2010.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, copia del Fascicolo Informativo, in conformità a quanto previsto dall’art. 32 del Reg. IVASS n. 35 del 26/05/2010, costituito da:

- a) Nota Informativa , comprensiva del Glossario (all. A);
- b) Condizioni Generali di Assicurazione - Ed. 28/09/2015 (all. B);
- c) Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (all. C);

Data e Luogo:

Il Contraente:

DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO: Agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

Polizze in corso per gli stessi rischi: nessuna



Wording Liability Ed. 28.09.2015

Polizze annullate negli ultimi cinque anni: nessuna

Sinistri negli ultimi cinque anni: nessuno

IL CONTRAENTE

AIG Europe Limited

Rappresentanza Generale per l'Italia

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati comuni e sensibili.

Il Contraente, dopo aver esaminato attentamente l'informativa fornita dalla Società ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 (All. C del Fascicolo Informativo) ed aver preso visione dei diritti attribuiti dall'art. 7 del Decreto Legislativo stesso, in relazione ai propri dati personali comuni e sensibili esprime il consenso:

- al trattamento dei dati personali da parte della Società ed alla comunicazione degli stessi ai soggetti indicati al punto (6) ed al par. 3 (Condivisione delle Informazioni Personali) dell'informativa, al trasferimento verso i Paesi indicati al par. 4 (Trasferimento all'estero) dell'informativa, in relazione alle finalità come individuate nell'informativa stessa.

Data e Luogo:

Il Contraente:

- al trattamento dei dati personali da parte della Società ed alla comunicazione degli stessi ai soggetti indicati al punto (6) ed al par. 3 (Condivisione delle Informazioni Personali) dell'informativa, in relazione alle finalità di cui al par. 2 (Tipologia di informazioni raccolte dalla nostra Società e utilizzo possibile delle stesse), lettere c) e g) dell'informativa stessa.

Data e Luogo:

Il Contraente:

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Informativa sulla Privacy di AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia



Come utilizziamo i Dati Personali

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia si impegna a proteggere la Privacy dei suoi clienti, di chi invia una richiesta di indennizzo, nonché di tutti i suoi partner commerciali.

I “**Dati Personali**” identificano e si riferiscono a lei o ad altri individui (ad es., il suo partner o altri membri della sua famiglia). Se fornite Dati Personali riguardo ad un altro individuo, dovrà (salvo che non si convenga diversamente) informare l'interessato del contenuto della presente Informativa e della nostra Informativa sulla Privacy e ottenere la sua autorizzazione (ove possibile) a condividere i suoi Dati Personali con noi.

Le tipologie di Dati Personali che possiamo raccogliere e per quali finalità - In base al nostro rapporto con lei, i Dati Personali raccolti possono includere: informazioni di contatto, informazioni finanziarie e bancarie, referenze creditizie e merito creditizio, informazioni sensibili su condizioni di salute o mediche (raccolte con il suo consenso ove richiesto dalla legge applicabile), nonché altri Dati Personali da lei forniti, o che otteniamo in relazione al rapporto che intratteniamo con lei. I Dati Personali possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

- Gestione di polizze, ad es., comunicazioni, elaborazione di richieste di indennizzo e pagamento
- Effettuare valutazioni e prendere decisioni circa la fornitura e le condizioni di assicurazione e la liquidazione di richieste di indennizzo
- Assistenza e consulenza su questioni mediche e di viaggio
- Gestione delle nostre operazioni aziendali e infrastruttura IT
- Prevenzione, individuazione e indagini su reati, ad es., frodi e riciclaggio di denaro
- Accertamento e difesa di diritti legali
- Conformità legale e normativa (tra cui il rispetto di leggi e normative al di fuori del suo Paese di residenza)
- Monitoraggio e registrazione di chiamate telefoniche per finalità di qualità, formazione e sicurezza
- Marketing, ricerca e analisi di mercato

Condivisione dei Dati Personali - Per le finalità di cui sopra i Dati Personali possono essere condivisi con società del nostro gruppo e con terzi (quali, ad esempio, intermediari e altri soggetti di distribuzione assicurativa, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazioni commerciali, operatori sanitari e altri fornitori di servizi).

I Dati Personali saranno condivisi con terze parti (comprese autorità governative) se richiesto dalle leggi o normative applicabili. I Dati Personali (inclusi i dettagli di lesioni) possono essere inseriti in registri di richieste di indennizzo e condivisi con altri assicuratori. Siamo tenuti a registrare tutte le richieste di risarcimento di terzi relative a lesioni fisiche nei registri per l'indennizzo dei lavoratori. Possiamo eseguire ricerche in tali registri per prevenire, individuare e indagare su frodi o per confermare vostre precedenti richieste di indennizzo o quelle di qualsiasi altra persona o proprietà che può essere coinvolta nella polizza o richiesta di indennizzo. I Dati Personali possono essere condivisi con acquirenti potenziali e attuali e trasferiti a seguito della cessione della nostra società o del trasferimento di attività aziendali.

Trasferimento internazionale - A causa della natura globale della nostra attività, i Dati Personali possono essere trasferiti a soggetti ubicati in altri Paesi (tra cui Stati Uniti, Cina, Messico, Malesia, Filippine, Bermuda e altri Paesi che possono avere un regime di protezione dei dati diverso da quello del suo Paese di residenza). Quando compiamo tali trasferimenti, adotteremo misure per garantire che i suoi Dati Personali siano adeguatamente protetti e trasferiti in conformità ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni sui trasferimenti internazionali consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

Sicurezza dei Dati Personali - Per mantenere i suoi Dati Personali protetti e al sicuro sono utilizzate misure di sicurezza tecniche e fisiche adeguate. Quando forniamo Dati Personali a terzi (compresi i nostri fornitori di servizi) o incarichiamo terzi di raccogliere Dati Personali per nostro conto, le confermiamo che tali terzi verranno selezionati attentamente e saranno tenuti ad attuare misure di sicurezza adeguate.

I vostri diritti - Lei è titolare di diversi diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati ed in relazione al nostro utilizzo di Dati Personali. Tali diritti possono applicarsi solo in determinate circostanze e sono soggetti a talune esenzioni. Tali diritti possono includere il diritto di accesso ai Dati Personali, il diritto di rettifica di informazioni non accurate, il diritto alla cancellazione delle informazioni o a sospendere il nostro utilizzo delle informazioni. Tali diritti possono includere inoltre il diritto di trasferire le informazioni ad un'altra organizzazione, il diritto di opporsi al nostro uso dei suoi Dati Personali, il diritto di chiedere che determinate decisioni automatizzate che prendiamo prevedano il coinvolgimento umano, il diritto di revocare il consenso e il diritto di presentare reclami all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati. Per ulteriori informazioni sui suoi diritti e su come potete esercitarli consultate la nostra Informativa sulla Privacy (vedere al prossimo paragrafo).

Informativa sulla Privacy- Maggiori informazioni sui vostri diritti e su come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i suoi Dati Personali sono contenute nella nostra Informativa sulla Privacy integrale, che potrà trovare all'indirizzo: <https://www.aig.co.it/informativa-privacy>.

In alternativa, potrà richiedere una copia scrivendo a: Responsabile della protezione dei dati, AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Della Chiusa 2, 20123, Milano o tramite e-mail all'indirizzo: responsabiledeilaprotezionedeidati.it@aig.com.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225